



**C & P**  
**CERTIFICAZIONI SRL**

## LINEE GUIDA DPR 462/01

Indicazioni procedurali per l'applicazione del DPR 22 ottobre 2001, n.462 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia d'installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra d'impianti elettrici e d'impianti elettrici pericolosi".



**C & P**  
**CERTIFICAZIONI SRL**

**Indicazioni procedurali per l'applicazione del  
DPR 22 ottobre 2001, n.462**

**"Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia d'installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra d'impianti elettrici e d'impianti elettrici pericolosi".**

Il 23 gennaio 2002 è entrato in vigore il DPR 22.10.2001 n. 462 che regola il *“procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”*.

Il nuovo regolamento, che ha l'obiettivo della semplificazione e dell'accelerazione del procedimento amministrativo, ha apportato rilevanti modifiche alla precedente normativa con particolare riferimento alle denunce degli impianti e dispositivi in oggetto, alle modalità di attuazione dell'omologazione e dell'effettuazione delle verifiche periodiche dei dispositivi per la protezione dalle scariche atmosferiche, degli impianti di terra e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.

Un'altra modifica introdotta dal nuovo decreto riguarda il sistema delle verifiche periodiche che possono essere svolte, oltre che dalle aziende sanitarie, anche da organismi individuati dal Ministero delle attività produttive.

Il documento, elaborato da un gruppo di lavoro specifico, costituisce un primo orientamento per i collaboratori dell'Azienda che operano sul territorio nazionale relativamente all'applicazione delle nuove disposizioni del DPR 462/01.



**INDICE:**

**1. Riferimenti generali**

**2. Impianti di terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche**

2.1 Messa in esercizio e omologazione

2.2 Procedure

2.2.1 Trasmissione della dichiarazione di conformità

2.2.2 Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche

**3. Impianti in luoghi con pericolo di esplosione**

3.1 Messa in esercizio e omologazione

3.2 Procedure

3.2.1 Trasmissione della dichiarazione di conformità con i relativi allegati

3.2.1 Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche

**4. Verifiche straordinarie**

**5. Variazioni relative agli impianti**

**6. Impianti preesistenti: "procedimenti pendenti" di cui all'art.9, c.3 del DPR 462/01**

6.1 Impianti preesistenti già sottoposti a omologazione/verifica.

6.2 Impianti denunciati ed in attesa di prima verifica (ex modelli A, B, C)

**7. Impianti non denunciati entro il termine previsto dei 30 giorni dalla messa in servizio**

**8. Sanzioni**

**9. Applicabilità del DPR 462/01 alle attività estrattive a cielo aperto o in sotterraneo**



## 1. Riferimenti generali

Il presente documento fornisce le prime indicazioni applicative sulle procedure e sugli adempimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra ed agli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione, secondo il DPR 22 ottobre 2001, n. 462, *“Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia d’installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”*, pubblicato sulla G.U. n. 6 del 8 gennaio 2002

Il DPR 462/2001 abroga espressamente gli artt. 40 e 328 del DPR 547/55 e gli artt. 2, 3 e 4 del D.M. 12/9/59, recante *“Attribuzioni dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all’esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro”* e i modelli A, B e C allegati allo stesso D.M., e definisce nuove modalità per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti elettrici di messa a terra e degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione. Inoltre, introduce importanti modificazioni riguardo alla omologazione e alle verifiche periodiche dei suddetti impianti, in particolare per quanto riguarda la procedura di omologazione, la periodicità delle verifiche e i soggetti che possono effettuare l’omologazione e le verifiche periodiche e straordinarie.

Per quanto riguarda gli impianti di terra e gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, la dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore al termine dei lavori equivale, a tutti gli effetti, alla omologazione degli impianti; il datore di lavoro è tenuto ad inviarla al Dipartimento ISPESL ed all’Azienda USL territorialmente competenti; nei Comuni singoli o associati ove è stato attivato lo Sportello Unico per le Attività produttive (SUAP) la Dichiarazione di conformità di cui sopra è presentata allo stesso.

Per quanto riguarda gli impianti situati in luoghi con pericolo di esplosione, invece, l’omologazione è effettuata dall’Azienda USL territorialmente competente, alla quale il datore di lavoro è tenuto a trasmettere, con le stesse modalità sopra descritte, la dichiarazione di conformità dell’impianto (art. 5).

Secondo i disposti degli artt. 4 e 6 del DPR 462/01, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare una regolare manutenzione degli impianti ed a far eseguire le verifiche periodiche rivolgendosi, ad uno dei soggetti individuati dal DPR di seguito riportati:

- **Aziende Unità Sanitarie Locali;**
- **Organismi** individuati dal Ministero delle Attività Produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.

Pertanto dal 23 gennaio 2002, data di entrata in vigore del DPR 462/01, analogamente a quanto attuato in altri settori (per esempio in materia di ascensori e montacarichi), le verifiche periodiche degli impianti e dispositivi di cui trattasi non sono più effettuate d’ufficio dagli Enti Pubblici precedentemente preposti ma soltanto previa richiesta formale da parte del datore di lavoro.

Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

La periodicità delle verifiche degli impianti è fissata in:

- 2 anni** per gli impianti installati nei cantieri, nei locali adibiti ad uso medico, negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio e nei luoghi con pericolo di esplosione;
- 5 anni** negli altri casi.



## **2. Impianti di terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche**

### **2.1 Messa in esercizio e omologazione**

La messa in esercizio può essere effettuata solo dopo la verifica eseguita dall'installatore, il quale deve rilasciare al committente la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente, secondo l'art.9 della Legge 46/90 e successivi provvedimenti attuativi (DPR 447/91 e DM 20/02/1992), che equivale all'omologazione dell'impianto, secondo quanto previsto dall'art. 2 del DPR 462/01.

La dichiarazione di conformità è compilata secondo il modello previsto dal DM 20/02/1992 (G.U. N. 49 del 28/2/92), è sottoscritta dall'installatore, riporta, tra l'altro, la descrizione dell'impianto installato e i riferimenti normativi alle tecniche applicate, oltre che l'indirizzo dell'immobile presso cui è installato l'impianto.

### **2.2 Procedure**

#### **2.2.1 Trasmissione della dichiarazione di conformità**

Il datore di lavoro, entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, deve inviare copia della dichiarazione di conformità rispettivamente alla ISPESL e all'Azienda USL competenti per territorio, nel caso di **Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)**, istituito ai sensi del DPR 447/98 e successive modifiche, non ancora operante.

Nei comuni singoli o associati ove sia operante lo Sportello Unico (SUAP), la suddetta dichiarazione deve essere presentata allo stesso, che provvede all'inoltro ai soggetti territorialmente competenti, di cui sopra.

Ai fini degli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2 del DPR 462/01, non è necessario inviare con la dichiarazione di conformità anche gli allegati obbligatori e facoltativi previsti dal DM 20/02/92. Tali allegati devono, invece, essere conservati presso il luogo dove è situato l'impianto e resi disponibili in occasione delle verifiche periodiche o straordinarie o durante interventi di vigilanza e controllo, ai fini dell'effettuazione degli accertamenti necessari.

Il datore di lavoro si limiterà, pertanto, a descrivere la tipologia dell'impianto e le attività svolte utilizzando, a questo scopo, il modulo di trasmissione "ALLEGATO 3" alla presente, debitamente sottoscritto, in accompagnamento alla Dichiarazione di conformità.

L'obbligo di comunicazione da parte del datore di lavoro, di cui all'art. 2 del DPR 462/2001, si considera pertanto assolto se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- il datore di lavoro invia, con lettera di trasmissione dallo stesso sottoscritta, la dichiarazione di conformità in copia alla ISPESL e all'Azienda USL competente territorialmente, ovvero attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive dei Comuni singoli o associati, ove lo Sportello Unico sia operante. Le copie della dichiarazione di conformità sono invece inviate direttamente agli enti suddetti, in caso contrario;
- la dichiarazione di conformità è compilata secondo le modalità previste dalla normativa vigente (DM 20/02/1992) ed è sottoscritta dalla ditta installatrice.

I competenti uffici rilasciano al datore di lavoro attestazione dell'avvenuta ricezione delle dichiarazioni di conformità trasmesse, al fine di documentare l'adempimento dell'obbligo.



### 2.2.2 Modalità di richiesta e di effettuazione delle verifiche periodiche

Il datore di lavoro, oltre all'obbligo di mantenere in efficienza l'impianto ed effettuare regolari manutenzioni, è tenuto a far effettuare le verifiche periodiche previste all'art. 4 del DPR 462/01.

Tali verifiche, quinquennali o biennali (nel caso di cantieri o locali ad uso medico o ambienti a maggior rischio in caso d'incendio) sono eseguite dall'Azienda USL ovvero **da Organismi individuati dal Ministero delle attività produttive**.

Il datore di lavoro deve richiedere l'effettuazione delle verifiche periodiche con congruo anticipo e comunque prima della scadenza.

I criteri per l'accettazione degli incarichi e le priorità di esecuzione delle verifiche periodiche sono stabiliti in via preventiva dall'Azienda seguendo, in linea di massima, i seguenti criteri:

- Pericolosità delle lavorazioni e delle attività svolte, con particolare riferimento al rischio elettrico e al rischio incendio;

- Particolare complessità dell'impianto;

- Impianti in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Al termine della verifica, il verificatore redige apposito verbale precisandone l'esito finale, ne rilascia copia al datore di lavoro che deve conservarla per le successive verifiche e metterla a disposizione degli organi di vigilanza.

Le copie dei verbali di verifica devono essere sottoscritte dal verificatore e, per ricevuta, dal datore di lavoro (o suo rappresentante).

Per quanto concerne l'esito della verifica, si individuano i casi seguenti:

- **esito positivo della verifica**: dopo la stesura del verbale si procede alla eventuale registrazione della verifica periodica;

- **esito negativo della verifica**: dopo la stesura del verbale si procede alla eventuale registrazione della verifica periodica; in questa fattispecie si individuano i seguenti due casi:

- **violazione di norme di legge penalmente sanzionate** (es. DPR 547/55 Titolo VII, D.Lgs.626/94): in questo caso, il tecnico verificatore, con qualifica di UPG, provvederà ad attivare le procedure sanzionatorie previste dal D.Lgs.758/94 ovvero, in assenza di qualifica, provvederà a informare i soggetti competenti;

- **violazioni riferite alle norme di buona tecnica (in particolare Norme CEI)**: in questo caso, il tecnico verificatore segnalerà nel verbale di verifica le motivazioni dell'esito negativo del verbale con riferimento alle specifiche norme tecniche applicabili.

Le verifiche periodiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Le tariffe applicate dall' Azienda sono calcolate:

- in funzione della tipologia e delle dimensioni, per le installazioni ed i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

- in funzione della potenza installata e delle dimensioni, per gli impianti elettrici di messa a terra;

## 3. Impianti in luoghi con pericolo di esplosione

### 3.1 Messa in esercizio e omologazione

La messa in esercizio, come previsto all'art. 5 del DPR 462/01, può essere effettuata solo dopo la verifica dell'installatore, il quale deve rilasciare al committente la dichiarazione di conformità ai sensi dell'art.9 della Legge 46/90 e successivi provvedimenti attuativi, con le modalità e le avvertenze derivanti da Leggi e Regolamenti già richiamati al punto 2.1 della presente.

### 3.2 Procedure

#### 3.2.2 Trasmissione della dichiarazione di conformità





# C & P CERTIFICAZIONI SRL

Il datore di lavoro, entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, deve inviare la dichiarazione di conformità alla Azienda USL competente per territorio, nel caso di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), ai sensi del DPR 447/98 e successive modifiche, non operante.

Nei comuni singoli o associati ove sia operante lo Sportello Unico, la suddetta dichiarazione, deve essere presentata allo stesso, che provvede all'inoltro alla Azienda USL territorialmente competente.

**Il datore di lavoro dovrà trasmettere, unitamente alla dichiarazione di conformità, anche gli allegati obbligatori previsti dal DM 20/02/92 (G.U. n.49 del 28/2/92).**

Per tutti questi impianti, infatti, l'art. 5 del DPR 462/01 prevede l'omologazione in sede di prima verifica effettuata dall'Azienda USL territorialmente competente, ovvero l'accertamento della conformità alla regola dell'arte e alle leggi vigenti in materia.

A tal fine, si ritiene indispensabile l'esame preventivo degli allegati (progetto, relazione con tipologie dei materiali utilizzati, schemi, riferimenti a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali).

I competenti Uffici rilasciano al datore di lavoro apposita attestazione della avvenuta ricezione delle dichiarazioni di conformità, al fine di documentare l'adempimento dell'obbligo, ed effettua la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati che ha altresì valore di omologazione.

### 3.2.3 Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche

Il datore di lavoro, oltre a mantenere in efficienza l'impianto ed effettuare regolari manutenzioni, è tenuto a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.

Tali verifiche sono eseguite dall'Azienda USL o da **Organismi individuati dal Ministero delle attività produttive**.

Il datore di lavoro deve richiedere l'effettuazione delle verifiche periodiche con congruo anticipo e comunque prima della scadenza.

Alla richiesta del datore di lavoro gli uffici dell'Azienda rispondono indicando, oltre all'avvenuto ricevimento della richiesta, le modalità e le tariffe con le quali vengono erogate le prestazioni di verifica periodica degli impianti.

Al termine della verifica, il verificatore redige apposito verbale precisandone l'esito finale, ne rilascia copia al datore di lavoro che deve conservarla per le successive verifiche e metterla a disposizione degli organi di vigilanza.

Le copie dei verbali di verifica devono essere sottoscritte dal verificatore e, per ricevuta, dal datore di lavoro (o suo rappresentante).

Per quanto concerne l'esito della verifica, si individuano i casi seguenti:

- **esito positivo della verifica:** si provvede alla registrazione della verifica periodica;
- **esito negativo della verifica:** si individuano in questa fattispecie i seguenti due casi:
  - **violazione di norme di legge penalmente sanzionate** (es. DPR 547/55 Titolo VII, D.Lgs.626/94): in questo caso, il tecnico verificatore, con qualifica di UPG, provvederà ad attivare le procedure sanzionatorie previste dal D.Lgs.758/94 ovvero, in assenza di qualifica UPG, provvederà a informare i soggetti competenti;
  - **violazioni riferite alle norme di buona tecnica (in particolare Norme CEI):** in questo caso, il tecnico verificatore segnalerà nel verbale di verifica le motivazioni dell'esito negativo del verbale con riferimento alle specifiche norme tecniche applicate.

Le verifiche periodiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.



#### 4. Verifiche straordinarie

Le verifiche straordinarie sono svolte dalla Azienda USL o da eventuali **Organismi individuati dal Ministero delle attività produttive**, su richiesta del datore di lavoro, nei seguenti casi:

- esito negativo della verifica periodica;
- modifica sostanziale dell'impianto<sup>1</sup>;
- richiesta del datore di lavoro; in questo caso, il datore di lavoro dovrà indicare le motivazioni della richiesta di verifica straordinaria.

Per le modalità di effettuazione della verifica straordinaria, si continueranno ad applicare le normative tecniche CEI vigenti. Al termine della verifica, il tecnico redige il verbale di verifica, precisando in particolare la natura straordinaria della verifica, l'esito finale della stessa e ne rilascia copia al datore di lavoro. Le copie dei verbali di verifica dovranno essere sottoscritte dal tecnico e dal datore di lavoro (o suo rappresentante)<sup>2</sup>.

Le verifiche straordinarie sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro. La fatturazione degli oneri a carico del datore di lavoro verrà fatta all'avvenuto completamento della verifica stessa.

---

<sup>1</sup> Ai fini della individuazione delle modifiche sostanziali degli impianti, per i quali sia necessario richiedere la verifica straordinaria, il datore di lavoro può fare riferimento ai criteri indicati nella Circolare ISPESL 24 ottobre 1994, n. 12988, di seguito richiamata. Si intendono per modifiche sostanziali degli impianti elettrici di messa a terra "quelle modifiche che in qualche modo coinvolgono l'impianto totalmente o nel punto di consegna".

Sono esempi di modifica sostanziale:

- le variazioni della categoria dell'impianto o della tensione di alimentazione (es. da 400V a 600V);
- aumento di potenza che comporti una modifica preponderante del quadro generale o della cabina di trasformazione;
- una modifica del sistema elettrico o del sistema di protezione contro i contatti indiretti, se tale modifica interessa tutto l'impianto;
- negli impianti di II categoria l'aumento del numero delle cabine di trasformazione o variazioni sostanziali all'interno di esse;
- cambio di destinazione dell'utenza, con diversa applicazione normativa (es. magazzino di vendita trasformato in laboratorio ad uso medico).

Non sono perciò, ad esempio, da considerarsi trasformazioni sostanziali, le modifiche dei quadri elettrici secondari e nei circuiti terminali, l'aumento della potenza contrattuale o il cambio di ragione sociale se ciò non comporta modifiche sull'impianto elettrico...

Per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, sono invece esempi di modifiche sostanziali:

- una nuova classificazione della struttura o una modifica del numero di eventi limite;
- una variazione della categoria dell'impianto.

Per gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione, si ritiene di interpretare il regolamento DPR 462/01 considerando necessaria l'omologazione dopo la messa in esercizio degli impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione per le seguenti tipologie di opere ex L. 46/90: nuovo impianto, trasformazione, ampliamento. Conseguentemente, rimane per il momento soggetta a verifica straordinaria la tipologia di opera di manutenzione straordinaria ex Legge 46/90.

<sup>2</sup> Le date di scadenza delle verifiche periodiche saranno in ogni caso riferite alla data della prima dichiarazione di conformità dell'impianto e non alle date di verifica straordinaria. In caso di totale rifacimento dell'impianto, le date di scadenza saranno riferite alla data della relativa dichiarazione di conformità.





**C & P**  
**CERTIFICAZIONI SRL**

## **5. Variazioni relative agli impianti**

Il datore di lavoro deve dare tempestiva comunicazione alla ISPESL e all'Azienda USL territorialmente competenti delle avvenute modifiche sostanziali agli impianti, presentando copia della relativa dichiarazione di conformità, entro 30 giorni dalla data di messa in servizio degli impianti oggetto di modifiche.

Il datore di lavoro deve altresì comunicare tempestivamente alla ISPESL e all'Azienda USL la cessazione dell'esercizio degli impianti.

In considerazione della difficoltà di definire esattamente i limiti oltre i quali le modifiche possono definirsi sostanziali ai fini dell'art.8 del DPR 462/2001, si ritiene opportuno che la comunicazione di cui allo stesso articolo venga fatta ogniqualvolta vengano effettuati interventi sugli impianti che comportino l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui all'art.9 della Legge 46/90.



## 6. Impianti preesistenti: "procedimenti pendenti" di cui all'art. 9, comma 3 del DPR 462/01

Per quanto riguarda le verifiche periodiche e straordinarie di impianti preesistenti e già denunciati secondo le procedure del DM 12 settembre 1959 (procedimenti pendenti, di cui all'art. 9 comma 3 del DPR 462/2001), si possono individuare i seguenti casi:

- impianti preesistenti denunciati prima del 23.01.2002 che sono stati sottoposti a omologazione o a verifica;
- impianti preesistenti denunciati prima del 23.01.2002 mai sottoposti ad alcuna verifica da parte dell'organo di controllo.

### 6.1 Impianti preesistenti già sottoposti a omologazione/verifica.

Il datore di lavoro controlla se la data dell'ultima verifica effettuata dalla struttura pubblica preposta è antecedente al 23.01.1997, per gli impianti per i quali è prevista la periodicità quinquennale, oppure al 23.01.2000, per gli impianti dove è prevista la periodicità biennale.

Se la scadenza è superata, il datore di lavoro per l'effettuazione della verifica periodica si rivolge all'Azienda USL o ad **organismi individuati dal Ministero della attività produttive**.

### 6.2 Impianti denunciati ed in attesa di prima verifica (ex modelli A, B, C)

Il datore di lavoro, se sono scaduti i termini previsti per la verifica periodica di cui al punto 6.1, fa richiesta all'Azienda USL o ad eventuali **organismi individuati dal Ministero della attività produttive**, per l'effettuazione della verifica.

Se il biennio o il quinquennio non è ancora maturato, il datore di lavoro attende il compimento del periodo previsto dal DPR 462/01 per effettuare la richiesta di verifica periodica.

## 7. Impianti non denunciati entro il termine previsto di 30 giorni dalla messa in servizio

Si distinguono 3 casi:

1. impianti preesistenti all'entrata in vigore della Legge 12 marzo 1990, n.46
2. impianti realizzati dopo l'entrata in vigore della legge 46/90 e non soggetti all'obbligo di rilascio della dichiarazione di conformità (per esempio impianti di protezione da scariche atmosferiche, impianti elettrici installati all'aperto, etc.):
3. impianti realizzati dopo l'entrata in vigore della legge 46/90.

### - impianti preesistenti all'entrata in vigore della Legge 12 marzo 1990, n.46:

fermo restando l'obbligo di effettuare la regolare manutenzione, è opportuno che il datore di lavoro adotti la seguente procedura:

il datore di lavoro invia, al posto della dichiarazione di conformità, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla data di installazione degli impianti, insieme ad una relazione di verifica tecnica degli



# C & P CERTIFICAZIONI SRL

impianti, effettuata da professionista abilitato iscritto all'Albo, nell'ambito delle proprie competenze professionali<sup>3</sup>.

E' altresì necessaria la predisposizione della documentazione aggiornata dell'impianto, indispensabile per l'esecuzione delle verifiche periodiche oltre che per l'esercizio dell'impianto stesso, previa attivazione degli eventuali interventi di ristrutturazione dei medesimi.

**- impianti realizzati dopo l'entrata in vigore della legge 46/90 e non soggetti all'obbligo di rilascio della dichiarazione di conformità (impianti di protezione da scariche atmosferiche):**

in attesa di eventuali chiarimenti, si ritiene accettabile seguire la stessa procedura sopra indicata per gli impianti preesistenti all'entrata in vigore della Legge 46/90. Si ricorda che per effetto degli artt. 107 e 113 del DPR 6 giugno 2001, n.380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" sono stati ricompresi nell'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità anche gli impianti di protezione da scariche atmosferiche.

**- impianti realizzati dopo l'entrata in vigore della legge 46/90:**

la comunicazione potrà essere fatta presentando le copie della dichiarazione di conformità all'ISPESL e all'ASL territorialmente competenti, secondo le modalità previste per gli impianti di nuova installazione.

## 8. Sanzioni

Ai sensi dell'art. 9 comma 2 del DPR 462/01, si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 758/94 per le violazioni alle disposizioni contenute negli articoli abrogati dal DPR 462/01.

Pertanto, in caso di mancata richiesta di effettuazione delle verifiche periodiche, si applicano le sanzioni previste dall'art. 389 punto c) del DPR 547/55, con le modalità di cui al D.Lgs. 758/94, le quali sono comminate dagli organi di vigilanza aventi qualifica di U.P.G. ex art.21 L. 833/78 dell'Azienda USL territorialmente competente.

Ad esempio, l'omessa verifica periodica di un impianto di messa a terra potrà essere contestata nei seguenti termini: *"violazione dell'art. 4 comma 1 DPR 462/01 punita, ai sensi dell'art. 9 comma 2 dello stesso DPR, con la sanzione prevista dall'art. 389, lettera c), del DPR 547/55"*.

## 9. Applicabilità del DPR 462/01 alle attività estrattive a cielo aperto o in sotterraneo

Anche alla luce dell'entrata in vigore del DPR 462/01, per il settore delle verifiche periodiche degli impianti di terra relativamente al settore minerario l'articolo di riferimento è da considerarsi il 31 del D.Lgs. 624/96, il quale stabilisce al comma 1 le modalità di denuncia, ed al comma 4 le autorità incaricate di eseguire le verifiche nonché la periodicità delle stesse;

- Le denunce, vista l'abrogazione degli artt. 2,3,4 del D.M. 12/09/59 nonché dei modelli A,B,C allegati al medesimo decreto sono pertanto da eseguirsi in conformità al DPR 462/01, ovvero tramite la trasmissione della dichiarazione di conformità con le modalità descritte nel presente documento;

- Nulla risulta variato in merito alle verifiche periodiche da eseguirsi dall'autorità competente secondo quanto stabilito dall'art. 31 del D.Lgs. 624/96.

---

<sup>3</sup> La procedura indicata è analoga a quella prevista dall'art.6 del DPR 18 aprile 1994 n. 392 per gli impianti di civile abitazione; alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il suddetto DPR 392/94 attribuisce valore sostitutivo della dichiarazione di conformità di cui all'art.9 della Legge 46/90.



# C & P CERTIFICAZIONI SRL

## ALLEGATO 1

### Quadro sinottico degli obblighi previsti per gli impianti nuovi o con modifiche sostanziali

<b>Impianto</b>	<b>Omologazione</b>	<b>Verifica a campione</b>	<b>Periodicità della verifica</b>	<b>Verificatore</b>
Impianto di terra in locali ordinari	Tramite la dichiarazione di conformità dell'installatore	ISPESL	Cinque anni	ASL o <b>Organismo autorizzato dal ministero delle attività produttive</b>
Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche <b>(Nota 1)</b>	Tramite la dichiarazione di conformità dell'installatore	ISPESL	Cinque anni	ASL o <b>Organismo autorizzato dal ministero delle attività produttive</b>
Impianti di terra in cantieri, locali medici, ambienti a maggior rischio in caso di incendio <b>(Nota 2)</b>	Tramite la dichiarazione di conformità dell'installatore	ISPESL	Due anni	ASL o <b>Organismo autorizzato dal ministero delle attività produttive</b>
Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche in cantieri, locali medici, ambienti a maggior rischio in caso di incendio <b>(Nota 2)</b>	Tramite la dichiarazione di conformità dell'installatore	ISPESL	Due anni	ASL o <b>Organismo autorizzato dal ministero delle attività produttive</b>
Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione <b>(Nota 3)</b>	SI ASL	NO	Due anni	ASL o <b>Organismo autorizzato dal ministero delle attività produttive</b>



# C & P CERTIFICAZIONI SRL

In attesa dei decreti ministeriali previsti dall'art. 1, comma 2, del DPR 462/01, si riportano nelle tre note sottostanti i criteri di massima per individuare gli impianti citati dal DPR, facendo riferimento a disposizioni legislative ed a normative tecniche vigenti da tempo e non abrogate dal DPR stesso.

Si ricorda infine, che gli impianti sono considerati realizzati “*a regola d'arte*” (di cui alla legge 01.03.1968 n. 186 e alla legge 05.03.1990 n. 46) se conformi alle norme CEI sia per quanto riguarda i materiali utilizzati che per i criteri di progettazione e di esecuzione. Come riferimento si possono assumere le Norme del Comitato CEI 81 per gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e dei Comitati CEI 11, 31 e 64 per la realizzazione degli impianti elettrici utilizzatori. Tali norme, elaborate e riconosciute a livello internazionale, prevedono l'impiego di metodologie di analisi dei rischi e di classificazione dei luoghi con un approccio articolato e coerente alle problematiche di sicurezza e devono essere un necessario riferimento per progettisti, installatori e verificatori.

## (NOTA 1)

### **Installazioni e dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche**

Sono soggette all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 2 comma 2 del DPR 462/01 le installazioni ed i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, relativi a strutture non autoprotette, rientranti negli artt. 38 e 39 del DPR 547/55 e nelle tabelle A e B del DPR 689/59.

Qualora le strutture previste dagli artt. 38 e 39 del DPR 547/55 siano autoprotette secondo la normativa CEI vigente e per esse non vengano conseguentemente installati impianti e/o dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, si dovrà procedere come di seguito indicato:

- Per le strutture previste dall'art.38 comma a) del DPR 547/55, il datore di lavoro deve conservare la relazione tecnica sulla valutazione del rischio di fulminazione ed esibirla a richiesta degli organi di vigilanza;
- Per le strutture previste dall'art. 38 comma b) e 39 del DPR 547/55, il datore di lavoro deve esibire, in caso di eventuale richiesta dell'organo di vigilanza, la relazione tecnica sulla valutazione del rischio di fulminazione, nei casi in cui non sia direttamente accertabile dall'organo di vigilanza se la struttura si configura di “notevoli dimensioni”, secondo le vigenti Norme CEI 81-1 e 81-4.

## (NOTA 2)

### **Impianti di terra soggetti a verifica periodica biennale**

#### **Impianti elettrici nei "cantieri"**

Per impianti elettrici nei "cantieri" s'intendono (ai sensi del DPR 494/96 e successive modificazioni, e della Norma CEI 64-8/7, sez. 704) gli impianti temporanei realizzati nei cantieri destinati a:

- lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, o equipaggiamento, e lavori di trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
- lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, e lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

#### **Impianti elettrici nei "locali adibiti ad uso medico"**

Per impianti elettrici nei “locali adibiti ad uso medico” (Norma CEI 64-8/7/V2, Sezione 710) s'intendono gli impianti installati in locali destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti.

Sono compresi tra questi i locali per trattamenti estetici in cui si fa uso di apparecchi elettrici per uso estetico.

Per apparecchio elettrico per uso estetico s'intende un apparecchio elettrico destinato al trattamento estetico che entra in contatto fisico o elettrico col soggetto trattato e/o trasferisce energia verso o dal soggetto trattato.

Analogo il discorso per gli ambulatori veterinari.

#### **Impianti elettrici nei "locali a maggior rischio in caso di incendio"**

Per impianti elettrici nei "locali a maggior rischio in caso di incendio" (Norma CEI 64-8/7 Sezione 751) s'intendono gli impianti installati in ambienti che presentano in caso d'incendio un rischio maggiore di quello che presentano negli ambienti ordinari.

L'individuazione degli ambienti a maggior rischio in caso d'incendio dipende da una molteplicità di parametri quali per esempio:

- densità di affollamento;
- massimo affollamento ipotizzabile;
- capacità di deflusso o di sfollamento;



# C & P CERTIFICAZIONI SRL

- entità del danno per animali e/o cose;
- comportamento al fuoco delle strutture dell'edificio;
- presenza di materiali combustibili;
- tipo di utilizzazione dell'ambiente;
- situazione organizzativa per quanto riguarda la protezione antincendio (adeguati mezzi di segnalazione ed estinzione incendi, piano di emergenza e sfollamento, addestramento del personale, distanza del più vicino distacco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, esistenza di Vigili del Fuoco aziendali ecc.).

In particolare la citata Sez. 751 della Norma CEI 64-8/7 comprende:

• **Ambienti a maggior rischio in caso di incendio per l'elevata densità di affollamento o per l'elevato tempo di sfollamento in caso di incendio o per l'elevato danno.**

I seguenti esempi sono tratti dall'allegato A della sez. 751 della Norma CEI 64-8/7:

- Locali di pubblico spettacolo e di trattenimento in genere con un massimo affollamento ipotizzabile superiore a 100 persone per ogni compartimento antincendio;
- Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili, con oltre 25 posti-letto per ogni compartimento antincendio;
- Scuole di ogni ordine, grado e tipo, accademie e simili;
- Ambienti adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, con superficie lorda superiore a 400 m<sup>2</sup>, comprensiva dei servizi e dei depositi;
- Stazioni sotterranee di ferrovie, di metropolitane e simili;
- Ambienti destinati ai degenti negli ospedali e negli ospizi, ai detenuti nelle carceri ed ai bambini negli asili ed ambienti simili;
- Negli edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 m, il sistema di vie di uscita, i vani e i condotti dei sistemi di ventilazione forzata;
- Edifici pregevoli per arte o storia oppure destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato.

• **Edifici con strutture portanti in legno**

• **Ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito dei materiali infiammabili o combustibili sotto elencati, quando la classe del compartimento antincendio considerato è pari o superiore a 30.**

I seguenti esempi sono tratti dall'allegato C della sez. 751 della Norma CEI 64-8/7:

- Materiali, sia allo stato di fibre o trucioli o granulari, sia allo stato di aggregati, per i quali in pratica non si considera una temperatura di infiammabilità. Sono tali ad esempio: legno, carta, manufatti facilmente combustibili, lana, paglia, grassi lubrificanti, trucioli;
- Materiali aventi temperatura di infiammabilità superiore a 40 °C o alla massima temperatura ambiente e non soggetti a lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito con modalità tali da consentire loro il contatto con l'aria ambiente a temperature uguali o superiori a quella di infiammabilità.

Per la valutazione della classe di un compartimento antincendio nei quali avvengono la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito, si procede, convenzionalmente, come indicato nella Norma CEI 64-8/7.

*In ogni caso, la precisa individuazione dei predetti locali sarà compito specifico del progettista sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro.*

### (NOTA 3)

#### **Luoghi con pericolo di esplosione.**

Per individuare i "luoghi con pericolo di esplosione" si continua a fare riferimento alle disposizioni legislative vigenti (cfr. art. 9 comma 2 DPR 462/2001).

Pertanto, si definiscono convenzionalmente "luoghi con pericolo di esplosione" quelli in cui si lavorano o si depositano i materiali presenti nelle Tabelle A) e B) del DM 22/12/58.





## ALLEGATO 2

### RIEPILOGO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL D.P.R. 462/2001

#### **1. Obblighi dell'installatore che esegue un impianto nuovo o effettua sostanziali modifiche su impianto esistente.**

Redige la dichiarazione di conformità (L.46/90 e DM 20/02/92) e la rilascia al datore di lavoro.

#### **2. Obblighi dell'ISPESL**

Effettua, d'intesa con la Regione, verifiche a campione sulla conformità degli impianti alla normativa vigente;  
Trasmette le risultanze all'Azienda USL.

#### **3. Obblighi dell'Azienda USL**

Comprova la ricezione delle dichiarazioni di conformità e delle richieste di effettuazione di verifiche periodiche, al fine di documentare l'adempimento dell'obbligo;  
Effettua l'omologazione degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione;  
Effettua le verifiche periodiche e straordinarie richieste formalmente dai datori di lavoro nella misura stabilita in sede di programmazione delle attività;

#### **4. Obblighi del Datore di Lavoro**

##### **4.1 Dopo la messa in servizio di un impianto nuovo o di impianto esistente oggetto di sostanziali modifiche:**

Classifica gli impianti ed individua la periodicità (quinquennale per impianti ordinari, biennale per impianti in cantieri, locali adibiti ad uso medico, ambienti a maggior rischio in caso di incendio, luoghi con pericolo di esplosione);

Invia, entro 30 giorni dalla messa in esercizio, la dichiarazione di conformità (con l'allegato modulo di trasmissione):

- Alla ISPESL e all'Azienda USL per i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e gli impianti di terra;
- All'Azienda USL per gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione

Effettua la regolare manutenzione;

Fa effettuare, alla scadenza, la verifica periodica rivolgendosi all'Azienda USL o ad **organismi individuati dal Ministero delle attività produttive**, previa richiesta formale.

##### **4.2 Per impianti preesistenti all'entrata in vigore DPR 462/01 (23 gennaio 2002):**

Effettua regolare manutenzione;

Classifica gli impianti ed individua la periodicità (quinquennale o biennale).

ed inoltre:

##### **4.2.1 Se gli impianti sono già stati verificati in passato da strutture pubbliche e quindi esiste un verbale di omologazione ovvero di verifica periodica:**

Confronta le scadenze previste dal DPR per le verifiche periodiche biennali o quinquennali con la data dell'ultima omologazione o verifica dell'impianto e, se il biennio o il quinquennio è stato superato, chiede all'Azienda USL o agli **organismi individuati dal Ministero delle attività produttive**, l'effettuazione della verifica periodica.



# C & P CERTIFICAZIONI SRL

#### 4.2.2 Se gli impianti, regolarmente denunciati al momento della messa in servizio, non sono mai stati sottoposti a omologazione o verifica da strutture pubbliche:

Confronta le scadenze previste dal DPR per le verifiche periodiche (biennali o quinquennali) con la data della denuncia dell'impianto. Se il biennio o il quinquennio è stato superato, chiede all'Azienda USL o agli eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, l'effettuazione della verifica periodica.

#### 4.3 In caso di cessazione di esercizio o modifiche sostanziali:

Comunica all'ISPESL e all'Azienda USL l'avvenuta cessazione o l'effettuazione delle modifiche sostanziali apportate.

### Quadro sinottico delle procedure connesse alla messa in esercizio

<b>Impianti</b>	<b>Messa in esercizio</b>	<b>Invio di documentazione</b>	<b>Tempi</b>
Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche	Dopo l'effettuazione della verifica dell'installatore ai fini del rilascio della dichiarazione di conformità (art. 9 Legge 46/90)	Dichiarazione di conformità alla ISPESL e all'ASL, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive	Entro 30 giorni dalla data di messa in esercizio
Impianti elettrici di messa a terra		Dichiarazione di conformità all'ASL, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive	
Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione			

### Quadro sinottico delle procedure connesse all'omologazione

<b>Impianto</b>	<b>Omologazione</b>	<b>Soggetto che effettua l'omologazione</b>	<b>Verifica a campione</b>
Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche	SI (dichiarazione di conformità, art. 9 Legge 46/90)	Installatore	SI (da parte dell'ISPESL)
Impianti elettrici di messa a terra	SI (dichiarazione di conformità, art. 9 Legge 46/90)	Installatore	SI (da parte dell'ISPESL)
Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione	SI (da parte dell'ASL)	ASL	NO

### Quadro sinottico degli procedure connesse alle verifiche periodiche

<b>Impianto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Periodicità</b>	<b>Verificatore</b>
Installazioni e	Ambienti ordinari	5 anni	ASL od organismo



# C & P CERTIFICAZIONI SRL

dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche	Cantieri, locali adibiti ad uso medico, ambienti a maggior rischio in caso di incendio	2 anni	<b>individuato dal Ministero per le Attività Produttive</b>
Impianti elettrici di messa a terra	Ambienti ordinari	5 anni	<b>ASL od organismo individuato dal Ministero per le Attività Produttive</b>
	Cantieri, locali adibiti ad uso medico, ambienti a maggior rischio in caso di incendio	2 anni	
Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione	Tutti	2 anni	<b>ASL od organismo individuato dal Ministero per le Attività Produttive</b>